

TRIBUNALE DI BOLOGNA
UFFICIO DELL'ESECUZIONE MOBILIARE CIVILE

Al Signor Presidente del Tribunale di Bologna
-sede-

Al Coordinatore dell'Ufficio UNEP di Bologna
-sede-

p.c. Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
-sede -

oggetto: liquidazione delle spese sostenute nelle procedure esecutive mobiliari per la rappresentazione fotografica dei beni pignorati ai sensi dell'art.518 c.p.c.

Il sottoscritto giudice delle esecuzioni mobiliari relaziona quanto segue.

a) Con la riforma dell'art.518 c.p.c. l'atto di pignoramento può dirsi perfezionato all'esito della completa descrizione delle cose pignorate e del loro stato, cui contribuisce in modo essenziale altresì la rappresentazione fotografica di esse ovvero l'impiego di altro mezzo di ripresa audiovisiva. Tali connotazioni risultano fondamentali sia per una sicura identificazione del bene (in una fase in cui la custodia è normalmente affidata ancora al debitore ed in attesa dell'asporto a cura di un soggetto terzo) sia per l'espressione di un giudizio di stima che, per quanto sommario, deve permettere un tempestivo riscontro di plausibilità e dunque un controllo a tutte le parti del processo.

Nella prassi assunta dall'ufficio giudiziario di Bologna sin dall'indomani della riforma (dunque dal 1 marzo 2006), per effetto di una serie di conferenze di servizio di questo giudice con gli ufficiali giudiziari ed il personale di cancelleria, nonché in esito a plurime iniziative di confronto pubblico con l'avvocatura, l'IVG e i professionisti nominati in ausilio, tutti i verbali di pignoramento, depositati presso il Tribunale di Bologna, risultano corredati – senza eccezioni - dalle foto dei beni rinvenuti e pignorati. Viene inoltre rispettata, nella totalità dei procedimenti, la norma che permette l'integrazione specificativa della descrizione anche fotografica dei beni al più entro trenta giorni dalla prima operazione di pignoramento ed a cura eventuale dello stimatore nominato dall'ufficiale giudiziario.

b) Nella prassi, anche sulla base della circolazione delle esperienze giudiziarie emersa nei seminari di studi della formazione del C.S.M., si danno quattro modelli operativi, spesso sovrapposti: 1) l'ufficiale giudiziario delega completamente l'iniziativa della ripresa fotografica alla parte creditrice procedente (e, per essa, al difensore ovvero ad un delegato esperto, in sede di accesso *ex art.165 disp. att. c.p.c.*); 2) l'ufficiale giudiziario utilizza un

professionista fotografo esterno all'amministrazione, nominato *ex art.68 c.p.c.*; 3) l'ufficiale giudiziario demanda il compimento delle riprese allo stesso stimatore nominato per la determinazione del valore di realizzo dei beni *ex art. 518 co.1 c.p.c.*; 4) l'ufficiale giudiziario provvede in proprio alla realizzazione delle fotografie.

Negli incontri citati - ed ai fini di formare un protocollo operativo ispirato a massima trasparenza, prevedibilità dei comportamenti esigibili dai vari operatori, efficienza della prassi, garanzie delle parti - sono stati analizzati i descritti modelli, privilegiando infine quelli sub 3) e 4).

c) Invero il modello sub 1) - al di là della dubbia coerenza al disegno normativo che non mostra di permettere un concorso diretto della parte all'espletamento di un atto di diretta imputabilità ad un soggetto pubblico - determina inefficienze sistematiche nell'organizzazione delle attività di pignoramento degli ufficiali giudiziari, dovendo essi in tal caso programmare in modo molto dettagliato - per giorni ed orari precisi - singoli e numerosi appuntamenti in loco con numerosi avvocati. Ciò compromette, di per sé, una calendarizzazione razionale, poiché è constatabile la difficoltà di censire con esattezza ed in via preventiva la durata di ogni singolo pignoramento. Inoltre, una siffatta modalità confligge con le esigenze di riorganizzazione che gli ufficiali giudiziari spesso debbono fronteggiare per urgenze ed atti in scadenza sopravvenuti. Da ultimo si osserva che qualunque scarto esecutivo comprometterebbe per tale modello la stessa completezza dell'atto che, comunque, dovrebbe avvenire sotto la completa direzione dell'ufficiale giudiziario sia quanto alle riprese sia per lo sviluppo del materiale fotografico che andrebbe invero allegato al verbale di pignoramento e depositato nell'ufficio giudiziario insieme alla descrizione narrativa dei beni e del loro stato. Un ritorno in loco da parte dello stimatore, infine, genererebbe l'ulteriore bisogno di coordinamento sia con il legale che con l'ufficiale giudiziario, per ogni possibile mutamento dello stato dei beni rinvenuto.

Per tali circostanze, l'adozione di siffatta modalità operativa è stata ritenuta dagli stessi ufficiali giudiziari non praticabile.

d) il modello sub 2) - l'affiancamento all'ufficiale giudiziario di un fotografo professionista - ha incontrato altre e non meno gravi obiezioni operative. Va invero osservato che l'impiego di tale esperto, deputato alla sola ripresa, si giustificerebbe solo in caso di pignoramento positivo, con disagio evidente sia per le frequenti ipotesi di pignoramento negativo (all'esito del mancato rinvenimento dei beni o della loro ritenuta insufficienza di valore al fine di una facile e pronta liquidazione *ex art.517 c.p.c.*) sia per la difficoltà di impegnare un professionista per parti della giornata pari alle sessioni di pignoramento prescelte dagli ufficiali giudiziari (in genere almeno mezza giornata). Va poi aggiunto che comunque occorrerebbe il raccordo della consegna delle stampe, per la loro necessaria veicolazione nell'atto di pignoramento. Il sistema in ogni caso, anche su indicazione di questo giudice, è stato verificato per il possibile impatto dei costi. Sono stati così raccolti indici di prezzo

secondo il tariffario dell'Associazione nazionale fotografi professionisti che individua (sin dalla prima indagine, marzo – aprile 2006) ben sette livelli di intervento. Il meno oneroso, cui corrisponde anche una cura meno dettagliata, esprime una doppia tariffazione: o a scatti o a giornata lavorativa, dovendosi poi tenere conto di immagini molto semplici non ambientate in esterni (costi da 10 € a massimo 25 € per ora, al netto di IVA) ovvero impiego continuativo (minimo € 130, massimo € 220, al netto di IVA). Gli elementi informativi acquisiti, per il tramite di un'indagine degli stessi ufficiali giudiziari, hanno trovato pieno riscontro in preventivi richiesti a studi di Bologna e provincia.

Anche tale ipotesi è stata dunque accantonata, per eccessività dei costi.

e) Il modello sub 3), dell'affidamento della ripresa allo stesso stimatore nominato dall'ufficiale giudiziario, è sinora praticato con sufficiente efficienza, apparendo agile il raccordo tra le foto stampate e riprodotte in un'apposita relazione descrittiva presentata da tale esperto ed il primo verbale di pignoramento nel frattempo formato e depositato in cancelleria dall'ufficiale giudiziario. Nelle liquidazioni dei compensi, cui il giudice è tenuto *ex art.518 co.3 c.p.c.*, dunque dopo la vendita o assegnazione o, in difetto, in occasione della definizione della procedura, anche tali spese vengono in genere richieste previa allegazione degli scontrini fiscali del fotografo cui lo stesso stimatore si rivolge per la sola stampa ovvero allegando una somma forfetaria che comprende ogni costo, dallo scatto alla stampa in proprio. Sinora, sulla base degli stessi indici – ridotti – di cui al punto f) la liquidazione a rimborso forfetario è stata ritenuta congrua, nei decreti di liquidazione del giudice dell'esecuzione ed in assenza di una disposizione ministeriale di tariffa normativa, alla misura massima di 1 Euro per ogni foto. Si tratta di un rimborso omnicomprendivo di tutta l'attività, dalla ripresa alla stampa all'allegazione di raccordo in apposito riquadro delle relazioni peritali al verbale di pignoramento.

f) Il modello sub 4), con l'ufficiale giudiziario che in proprio allestisce ogni fase della ripresa fotografica (dallo scatto alla stampa all'allegazione in atto autonomo ed integrativo del verbale di pignoramento), è apparso finora il più efficiente, permettendo in fatto al Tribunale di Bologna di essere, sin dal 1 marzo 2006, il primo (e per lungo tempo l'unico) ufficio giudiziario ad attuare completamente, sul punto, il nuovo precetto di cui alla Legge 52/2006. Tale soluzione, cui gran parte degli ufficiali giudiziari si è lodevolmente impegnata nonostante la mancanza di forniture di mezzi ad opera del Ministero, ha sinora permesso al pubblico ufficiale procedente la massima autonomia organizzativa (come pianificazione dei pignoramenti) ed al processo un altissimo indice di completezza, poiché di fatto il deposito dell'atto si accompagna a (o è seguito a distanza di uno-due giorni da) un completo catalogo identificativo dei beni, con corredo fotografico.

L'esperienza sinora seguita ha fronteggiato una gravissima carenza di forniture sia di macchine digitali sia di mezzi per lo sviluppo e la stampa. Di fatto dunque gli ufficiali giudiziari, alcuni con spirito di servizio di assoluta dedizione e sulla base di una

collaborazione continua con il Tribunale ed il giudice, si sono fatti carico sia dell'acquisto dei mezzi sia della più efficiente procedura di completamento della descrizione fotografica. Ciò ha giustificato, in un'ottica di selezione dell'ipotesi di maggiore tempestività e minor costo, la stampa in proprio delle foto piuttosto che la stampa presso laboratorio.

g) La stampa presso laboratorio, a sua volta, è stata monitorata mediante l'acquisizione di preventivi, distinguendo – con l'obiettivo di far pervenire le foto in termini utili insieme al verbale di pignoramento (e con la sottofattispecie del caso di nomina dell'esperto) – le soluzioni sulla base dei tempi di consegna. Anche ricorrendo ai *servizi online*, pur in presenza di prezzi bassi, non appare allo stato superabile la circostanza o del tempo materiale e degli oneri connessi al prelievo delle foto da parte degli ufficiali giudiziari presso un centro stampa o dell'attesa del ricevimento delle foto inviate su web e poi acquisite (e da pagare contestualmente in proprio). Tale modalità è parsa dunque non efficiente.

h) Più articolata è infine risultata la sperimentazione della cd. stampa in proprio. Ciascun ufficiale giudiziario, munito di propria macchina digitale ed anche in raccordo con l'IVG (divenuto *ex lege* il soggetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della maggior parte delle custodie e delle vendite), ora ricorre al sistema di autoproduzione, curando le riprese, lo sviluppo, la memorizzazione, la stampa, la redazione della relazione illustrativa e di corrispondenza con i beni descritti a verbale di pignoramento. Tale modello costituisce altresì, allo stato, la prassi più efficiente, in quanto esso permette che il Tribunale acquisisca l'atto di pignoramento completo già in sede di primo accesso all'ufficio da parte dell'ufficiale giudiziario. Al contempo anche le parti, creditore e debitore, sono dunque da subito in grado di procedere ad una verifica di congruità dei valori di stima, esercitando semmai e senza indugio le facoltà di sollecitazione al giudice per nomine alternative di stimatori in fase di controllo.

Dall'indagine di mercato acquisita si evince la possibilità di quantificare il costo singolo della foto tenendo conto innanzitutto del costo di gestione della stampante oltre che delle variabili quali i supporti, la qualità di stampa, l'inchiostro, le condizioni di ripresa. Anche senza considerare il costo d'acquisto della stampante o del mezzo fotografico – che alcuni ufficiali giudiziari hanno sostenuto o intendono sostenere - e valutando la prima fase di sperimentazione – con tre ufficiali giudiziari del tutto autosufficienti in proprio su nove, già nel marzo-aprile 2006 - si può concordare con le osservazioni di tali pubblici ufficiali riconoscendo la misura forfetaria di 1 euro per ogni foto, formato 10x15 almeno, così privilegiando gli obiettivi della celerità dell'avvio del processo esecutivo (il verbale di pignoramento va depositato entro 24 ore) e della completezza dei suoi atti. Si tratta di una spesa, come per lo stimatore, del tutto omnicomprensiva.

i) per le riprese audiovideo – altra modalità prevista dall'art.518 c.p.c. – il ricorso all'opera di un professionista esterno appare allo stato indispensabile, in ragione sia del costo della

videocamera digitale sia della complessità della procedura di elaborazione del video sorgente (acquisizione, montaggio, conversione in formato editabile, es. MPEG2 o più evoluto, creazione del progetto di DVD e finalizzazione). I prezzi praticati dagli operatori, tariffati ad ora di lavorazione (circa 30/50 €), variano in funzione del tipo di ripresa richiesta, della macchina utilizzata e del formato sorgente preteso dal committente. Occorre poi considerare l'ulteriore operazione di raccordo con l'ufficiale giudiziario che deve, secondo una modalità non precisata dal legislatore ma immanente alla norma, attestare la corrispondenza del video alle attività effettuate. Infine si segnala l'obiettivo assenza di condizioni materiali ed organizzative ospitanti da parte dell'ufficio giudiziario, che – a regime – dovrebbe poter rilasciare copia dell'atto di pignoramento e dunque anche del video a corredo dello stesso, essendone parte integrante. Tra gli ufficiali giudiziari solo una minoranza appare a propria volta in possesso oltre che del mezzo anche delle necessarie cognizioni tecnologiche. Con tali pubblici ufficiali questo giudice dell'esecuzione potrà dunque sperimentare il cennato sistema, chiedendo peraltro che, nel frattempo, l'ufficio giudiziario (la cancelleria delle esecuzioni mobiliari) sia tempestivamente dotata di un masterizzatore per DVD e di adeguata scorta di DVD compatibili oltre che di un supporto amministrativo che integri il personale ora addetto, numericamente del tutto insufficiente a fronteggiare le nuove incombenze discendenti dalla riforma e secondo le attività già resocontate nella formazione delle griglie sui flussi di lavoro ed inviate al Consiglio Giudiziario.

In fede

Bologna, 28 febbraio 2007

il giudice dell'esecuzione
dott. Massimo Ferro

Il Funzionario / Il Collaboratore

Disposta comunicazione alle parti il _____